

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 719

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCIONTI, FIBBI GIULIETTA, LAMA, NATTA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, SERONI, ILLUMINATI, LOPERFIDO, LEVI ARIAN GIORGINA, PICCIOTTO, BRONZUTO, DI LORENZO, BERLINGUER LUIGI, DE POLZER**

*Presentata il 31 ottobre 1963*

**Fornitura gratuita nella scuola media statale dei libri di testo e del materiale didattico per l'insegnamento del disegno, l'educazione artistica e le applicazioni tecniche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione risponde ad un preciso obbligo costituzionale e ad una vivissima esigenza della scuola italiana. L'articolo 34 della Costituzione afferma, a chiare lettere, che « l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita ». Con questo preciso enunciato la Costituzione ha inteso esprimere un principio valido per tutti ed indipendente anche dai meriti, dalle capacità e dalle condizioni economiche degli alunni.

Né la gratuità può essere limitata alle tasse di iscrizione e di frequenza, al prezzo delle pagelle e simili perché, proprio ad evitare possibili dubbi, l'articolo 34 della Costituzione statuisce la gratuità dell'istruzione e, nel costo dell'istruzione, i libri costituiscono, come è noto, una componente e, per di più, una componente crescente ed importante.

L'espansione scolastica che, negli ultimi anni, ha registrato dei notevoli incrementi nella frequenza degli alunni alle scuole medie (da 866.130 alunni nell'anno scolastico 1957-58 a 1.390.554 nel 1961-62) e che sta ad indicare una spinta crescente delle masse popolari ad un elevamento culturale, la gra-

tuità dei libri di testo riconosciuta e resa operante, dopo molti anni, per le scuole elementari dall'articolo 35 della legge 24 luglio 1962 n. 1073 ed, infine l'obbligo scolastico esteso alla scuola media unica dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e il crescente incremento nel prezzo dei libri scolastici pongono, con forza nuova e con urgenza, alla nostra attenzione la necessità di un provvedimento legislativo che renda operante l'obbligo scolastico fino al 14° anno di età estendendo alla scuola media statale la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico per l'insegnamento del disegno, della musica e delle applicazioni tecniche.

È ovvio infatti che sarebbe in contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione ma più ancora con un senso elementare di logica e di giustizia, chiedere l'obbligo della frequenza, punire le famiglie che non sotto stanno a tale obbligo, legiferare, come si è fatto fino ad oggi, della gratuità dell'iscrizione, della frequenza, delle pagelle e ignorare, contemporaneamente, che proprio per assolvere all'obbligo della frequenza gli alunni e le loro famiglie devono oggi addossarsi un onere che è molto più pesante e consistente

delle tasse di iscrizione e di frequenza: quello dell'acquisto dei libri di testo che sono strumento indispensabile proprio per quella istruzione che l'articolo 34 della Costituzione stabilisce debba essere obbligatoria e gratuita.

Il progetto che noi presentiamo non modifica le norme, attualmente vigenti, per la scelta dei libri di testo perché riteniamo che deve uscire, anzi, confermata e rafforzata, in questo delicato settore, la libertà di scelta dei libri di testo da parte dell'insegnante. Il libro di testo non è qualcosa di separabile dalla persona di chi insegna, dalla sua funzione docente e quindi dalla libertà di insegnamento. L'articolo 1 rinvia quindi, per la determinazione dei libri di testo, ai consigli dei professori di istituto che dovranno garantire la libertà dell'insegnante. Al ministro per la pubblica istruzione il compito di dettare le norme relative al servizio di distribuzione, norme queste che devono essere quanto mai semplici e snelle ad evitare quei ritardi, incresciosi, che continuano a verificarsi nella distribuzione dei libri di testo nelle scuole elementari con grave danno per la scuola.

L'articolo 2 indica come data per l'attuazione delle norme previste nella presente proposta di legge l'anno scolastico 1964-65 e ciò per due ragioni. Primo perché l'anno scolastico 1963-64 è già iniziato e gli alunni hanno

acquistato, in gran parte, i libri di testo. Secondo perché l'indicazione dell'anno scolastico 1964-65 come anno di inizio per la fornitura gratuita dei libri e del materiale didattico consente l'iscrizione della somma relativa in un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 3, nell'indicare la somma di lire 40 miliardi per l'anno 1964-65 (due classi) e di lire 50 miliardi per gli anni successivi a partire dal 1965-66 (tre classi) tiene conto, entro limiti inevitabilmente elastici, di una popolazione scolastica, crescente di circa 1.500.000 di alunni e di alunne, distribuita nei tre corsi, con un costo dei libri di testo che per il primo corso sta tra le 25.000 e le 30.000 mentre diminuisce per il secondo e terzo corso perché alcuni libri di testo (vocabolari, grammatiche, ecc.) valgono per tutto il triennio.

La presente proposta di legge che è, tra l'altro, la traduzione in termini legislativi di numerosi ordini del giorno e dichiarazioni fatti propri dal Governo e dell'aspirazione di larghe masse popolari che spingono per entrare nella scuola, farà fare un passo avanti alla scuola italiana ponendosi come componente non secondaria nel suo processo di rinnovamento democratico.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Agli alunni della scuola media statale vengono forniti gratuitamente i libri di testo, approvati annualmente dal Consiglio dei professori dell'Istituto secondo le norme vigenti, e il materiale didattico per l'insegnamento del disegno, dell'educazione artistica e delle applicazioni tecniche.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà, con un suo decreto, le norme relative al servizio di distribuzione.

### ART. 2.

La distribuzione gratuita dei libri di testo e del materiale didattico di cui all'articolo precedente sarà attuata a partire dall'anno scolastico 1964-65 per la prima e la seconda classe e dall'anno scolastico 1965-66 per l'intero triennio della scuola media.

### ART. 3.

È autorizzata l'iscrizione in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire 40 miliardi per l'esecuzione delle presenti norme nel 1964-65 e di lire 50 miliardi negli anni successivi.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme che resteranno disponibili per la riduzione che si avrà nel complesso degli oneri predeterminati a carico degli stanziamenti stessi.